

ASSOCIAZIONE LUSTROLESE CA' NOSTRA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 26 DICEMBRE 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 26 (ventisei) del mese di dicembre, alle ore 15,30, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale e a mezzo sistemi di videoconferenza (piattaforma Meet), l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'Associazione lustrolese Ca' Nostra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – Assemblea Ordinaria:

- a) Elezione Consiglio Direttivo – Presentazione Candidature, discussione, votazione a scrutinio segreto;
- b) Elezione del Collegio dei Revisori dei conti – Presentazione Candidature, discussione, votazione a scrutinio segreto;
- c) Presentazione dello Schema di Contratto di collaborazione con Persona / Impresa per la gestione di Bar e Cucina di Ca' Nostra – Votazione a scrutinio palese a maggioranza semplice;

2 – Varie ed Eventuali.

3 – Assemblea Straordinaria:

Modifica dello Statuto a valere dal 01/01/2023: presentazione, discussione, votazione a scrutinio palese a maggioranza qualificata dei 4/5 dei Soci presenti e collegati;

Il Presidente Bruno Agosti designa quale segretario verbalizzante Annalisa Atti (C.F. TTANLS61A47A944L), che, intervenuta, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della presente convocazione constatando che:

- l'avviso di convocazione è stato trasmesso ad ogni socio tra l'11 e il 20/11/2022 (per lettera raccomandata semplice o a mani);
- che risultano presenti di persona n. 17 soci, e intervenuti da remoto n. 11 soci (All. 1), con un totale numero soci intervenuti pari a 28 (ventotto).

e dunque l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Assemblea Ordinaria

1. Si procedere a trattare il primo punto dell'O.d.G. dell'assemblea ordinaria. Il Presidente rappresenta che occorre procedere alle elezioni dei nuovi organi collegiali, data la scadenza del vecchio Consiglio al 31/12/2022, e dato che nell'assemblea tenutasi in agosto 2022 non fu possibile procedervi. Prende la parola il socio Plinio Lenzi, che propone all'assemblea di votare una squadra di possibili consiglieri, e non candidati singole, per eleggere un gruppo di persone che si è già confrontata ed ha trovato una idea condivisa su come dare continuità, ma anche nuova spinta alla

vita e all'attività dell'Associazione. Egli illustra l'importanza di modificare lo Statuto, per il futuro dell'associazione, e di trovare una persona che si occupi di gestire e mantenere in vita la sede sociale. Prende la parola la socia Annalisa Atti che a nome di tutti ringrazia i ragazzi componenti il consiglio uscente, che in questi anni con impegno e disponibilità hanno tanto contribuito a far andare avanti l'associazione e la cura del paese, e il presidente uscente Bruno Agosti, senza la cui disponibilità, passione e dedizione non si sarebbe sopravvissuti ad un periodo molto duro; si augura che anche nel futuro la disponibilità e le conoscenze acquisite, dei ragazzi e di Bruno, saranno a disposizione dell'associazione. Si dà quindi luogo alla votazione per liste, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei revisori, che per decisione unanime vien fatta per alzata di mano; con 27 (ventisette) voti favorevoli ed 1 (uno) astenuto risultano eletti: nel Consiglio Direttivo Plinio Lenzi, Annalisa Atti, Enrico Bortolini Lenzi, Luisa Biffoni, Daria Tognetti, nonché come supplenti Cesarina Dalmonte e Giuliana Nanni; nel consiglio dei Revisori, Enrico Pagani, Sonia Scalambra e come supplente Anna Maria Evangelisti.

2. Si procede quindi a trattare il secondo punto all'O.d.G. dell'assemblea ordinaria, ossia l'approvazione dello schema di contratto di collaborazione con assegnazione in comodato della sede sociale ad un socio che intenda assumersi il compito di gestire l'apertura e la manutenzione della sede con possibile somministrazione di bevande e cibo ai soci. La socia Annalisa Atti illustra le varie previsioni contenute nel modello di contratto, che, dopo la discussione, viene posto ai voti, e viene approvato all'unanimità dei presenti (all. 2).
3. Viene quindi sottoposto all'approvazione dell'assemblea il Regolamento dei lavori assembleari dell'Associazione Iustrolese Ca' Nostra, che opererà se e quando l'Associazione si trasformerà in APS adottando il nuovo statuto. Il Regolamento è composto da 9 (nove) articoli; ne viene data lettura, e, nessuno avendo chiesto la parola o sollevato obiezioni, esso viene sottoposto a votazione e viene approvato all'unanimità dei presenti (all. 3).

Assemblea straordinaria

4. Passando alla trattazione del punto all'O. d. G. dell'assemblea straordinaria, relativo alla modifica ed integrazione allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), e in particolare alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale (APS), il Presidente espone le ragioni che rendono opportune e convenienti le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione Iustrolese Ca' Nostra, ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore – CTS, nonché dell'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del D lgs. n. 117/2017 (CTS). La socia Annalisa Atti illustra all'assemblea vantaggi e svantaggi della trasformazione in APS.

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto all'argomento posto all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito, avendo già in precedenza visionato la bozza di Statuto, messa a disposizione degli associati come detto



nell'avviso di convocazione. Il Presidente prosegue con la lettura e l'illustrazione della bozza di Statuto proposta, composta da numero 22 (ventidue) articoli, precisando che la nuova denominazione dell'Ente sarà **"Associazione lustrolese Ca' Nostra - APS"**. Alcuni partecipanti pongono domande, e la bozza di Statuto viene discussa in assemblea.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità di n. 22 (ventidue) articoli. L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli dei soci intervenuti**, esprime in forma palese

DELIBERA

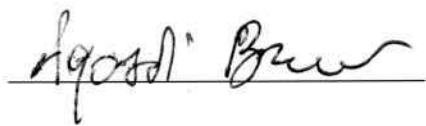
- A)** di approvare integralmente nonché articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 22 (ventidue) articoli, e che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante (All. 4);
- B)** di approvare la nuova denominazione dell'Associazione in **"Associazione lustrolese Ca' Nostra - APS"**, la cui utilizzazione, comprensiva dell'acronimo APS, sarà obbligatoria a decorrere dalla avvenuta iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- C)** di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti, nonché alle successive ed ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compresa la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Numero dei voti favorevoli: 28 (ventotto); numero voti contrari: 0 (zero); numero astenuti: 0 (zero); numero assenti: 68 (sessantotto).

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 18,15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Allegati: 1) elenco soci presenti personalmente o da remoto all'assemblea; 2) schema di contratto di comodato per l'affidamento della sede sociale a soci volontari; 3) nuovo Regolamento dei lavori assembleari dell'Associazione; 4) Statuto dell'Associazione con le modifiche ed integrazioni necessarie per l'adeguamento dell'attuale Statuto dell'Associazione alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), e in particolare alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale (APS).

11/9/2023 S3 129
Euro
Euro
IL FUNDATIONARIO
Giovanni Calani

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Lustrolese Ca' Nostra -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **"Associazione Lustrolese Ca' Nostra - APS"**, con sede legale nel Comune di **Alto Reno Terme (BO)**, operante senza fini di lucro, in seguito anche Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione è apolitica, aconfessionale, non esercita attività commerciale e non ha scopo di lucro.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, in esecuzione del proprio scopo, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività statutarie di interesse generale, volte al miglioramento, allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, artistico, e alla conoscenza e valorizzazione del borgo di Lustrola, del suo territorio, della sua storia e della sua comunità, per adeguatamente preservarne, incrementarne e promuoverne le bellezze naturali, artistiche, monumentali e paesaggistiche, di:

- Realizzare iniziative volte al miglioramento della vita dei componenti la comunità locale, residente e no, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;



- Promuovere ed organizzare festeggiamenti, celebrazioni, spettacoli, concorsi, gare, convegni, mostre, pubblicazioni;
- Promuovere ed organizzare gare, gite, escursioni, visite, attività ludiche, ricreative e culturali per bambini e giovani;
- Promuovere ed organizzare raccolte di fondi tramite fiere, mercatini, sagre e feste locali;
- Partecipare e contribuire ad organizzare ed eseguire analoghe iniziative di altri soggetti ed enti con analoghi scopi del territorio, quali ad esempio Proloco, associazioni di promozione sociale e di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, nonché di enti pubblici quali Comune di Alto Reno Terme e Comuni limitrofi, Città Metropolitana e Regione Emilia-Romagna;
- Promuovere, partecipare e contribuire alla realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico, anche insieme ad altri soggetti privati e pubblici;
- Acquistare o ricevere in comodato o gestire immobili, impianti sportivi o ricreativi, attrezzature e beni mobili in genere, finalizzati e rispondenti agli scopi sociali;
- Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento ed in coerenza con lo scopo associativo, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, in occasione di celebrazioni religiose, manifestazioni culturali, artistiche, di promozione turistica, ricreative, ambientali e paesaggistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.



Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Entro il 30/6 di ciascun anno il bilancio approvato va comunque depositato presso gli organi deputati come per legge.



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Possono essere soci anche i minori di età, a partire dai 14 anni.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, mediante consegna a mani diretta, o invio tramite e-mail all'indirizzo info@lustrola.it o per posta presso la sede sociale, da parte dell'interessato, e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata o consegnata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di adesione;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

5


- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di garanzia;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., non spetta alcun compenso o indennità di carica, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la prestazione dell'attività necessaria allo svolgimento della loro funzione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota, e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili



telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio – video – il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Una assemblea è comunque convocata durante il periodo estivo di ogni anno, per discutere e deliberare sull'indirizzo della vita associativa, le attività future, e ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre al suo esame.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati, ovvero su scelta del Consiglio Direttivo, o laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.



Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe. Nelle deliberazioni sul bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.



Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci, dei quali 5 su 7 effettivi, e gli altri supplenti. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. Non possono far parte del medesimo Consiglio Direttivo più appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo e/o l'assemblea possono costituire commissioni e/o gruppi di lavoro per la progettazione o realizzazione di progetti e iniziative, proposti dall'assemblea o dal Consiglio, fornendo loro le necessarie indicazioni operative.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti effettivi del Consiglio direttivo decada dall'incarico, si provvedere alla sostituzione, nominando il primo/i dei supplenti; il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, anche integrato con i supplenti, vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla decadenza. Fino al rinnovo, restano in carica i componenti residui per i soli atti dovuti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- sottopone, prima della sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea, all'esame del Collegio di garanzia la bozza del bilancio o rendiconto, e ne acquisisce il parere;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto



Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail o con altro mezzo telematico, almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente. Il Tesoriere

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare al compimento di proprie specifiche attività un membro del Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Tesoriere amministra i fondi e ha la responsabilità della cassa sociale, delle registrazioni contabili e dei rendiconti; redige la bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio; provvede ai pagamenti e cura i rapporti bancari, su indicazione del Consiglio e/o del Presidente.

Art. 18 – Collegio di garanzia

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

L'assemblea, in occasione delle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo, elegge altresì il Collegio di garanzia, costituito da tre membri scelti tra i soci, che non possono essere in relazione di parentela, o affinità, diretta con i componenti del Consiglio Direttivo. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili; eleggono al proprio interno un Presidente.

Il Collegio ha il compito di controllare l'attività amministrativa e gestionale del Consiglio Direttivo, riferendone all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. Il Collegio può chiedere al Consiglio Direttivo informazioni e notizie sull'andamento dell'attività associativa e sulla gestione in ogni momento.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione anche mediante mezzi telematici del Presidente; in occasione dell'esame della proposta di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione, redige un verbale della riunione, nel quale esprime il proprio parere consultivo sulla bozza di bilancio da approvare.

Qualora l'Associazione maturi i requisiti per la nomina di un Organo di controllo o di un Organo di revisione dei conti, ai sensi della normativa vigente, il Collegio di Garanzia decade automaticamente.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il



presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, ove previsto, del Collegio di Garanzia e di eventuali altri organi associativi;
- il registro dei Volontari.

La tenuta dei libri sociali compete al Consiglio Direttivo, ad eccezione di quello dell'Organo di controllo e del Collegio di Garanzia, che sono tenuti dall'organo stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici, e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti, dietro pagamento delle spese di duplicazione o stampa.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore, individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

11/01/2023

Delegato al NP 29

IL FUNZIONARIO
Giovanna Catani

